

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) MARINARI            | Presidente                                                |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) MUCCIARONE          | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) PASQUARIELLO        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 20/11/2020

## FATTO

Nel ricorso presentato il 15 maggio 2020, seguito a due reclami del 17 gennaio 2019 e del 17 maggio 2019 e ad un tentativo di mediazione dello stesso tempo, il ricorrente ha affermato di aver sottoscritto un mutuo fondiario il 18 febbraio 2011: il contratto, “concluso con le forme dell’offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza”, prevedeva un tasso di interesse parametrato all’Euribor 365 a 3 mesi, arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato di uno spread del 2,30%, con un tasso minimo (floor) del 3,10%.

In via principale il ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto né il documento “Principali diritti del cliente” né i fogli informativi, ma solo una sintetica e-mail con indicazione di durata, importo e tasso, e di avere avuto contezza dell’esistenza di clausole più sfavorevoli soltanto al momento del rogito. Per tali ragioni il cliente ha domandato che siano accertate “le violazioni precontrattuali sulla pubblicità e la trasparenza bancaria” e di procedere alla rideterminazione del credito della banca ex art. 117 T.U.B.

In via subordinata il ricorrente ha censurato l’usurarietà del TEG, includendo nel calcolo anche l’assicurazione, il fair value della clausola floor e il tasso moratorio; in via ulteriormente gradata ha contestato la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato dall’intermediario.

Il ricorrente ha infine chiesto la condanna alle spese legali, del consulente tecnico e dell'avvio della mediazione.

Nelle controdeduzioni la banca ha domandato il rigetto del ricorso, asserendo che “il mutuo in questione non può certamente essere definito come rapporto instaurato mediante ‘offerta fuori sede’ per il semplice fatto che il ricorrente, dopo aver contrattato con la nostra Agenzia la concessione del finanziamento, abbia richiesto via e-mail alla Direttrice di filiale ‘due righe di conferma dell’operazione corredata dai dettagli di massima’”.

L’intermediario ha inoltre affermato che il contratto di mutuo reca tutte le condizioni applicate e che queste sono conformi a quelle pubblicizzate nei fogli informativi messi a disposizione della clientela.

La banca ha negato che il TEG supera il tasso-soglia rilevante ai fini usura, osservando che include il costo per l’assicurazione, mentre non include, perché non deve, il fair value della clausola floor né il tasso moratorio.

Ha riconosciuto che il TAEG indicato in contratto è erroneo, ma ha osservato pure che la difformità rispetto a quello applicato, pari allo 0,006%, deve considerarsi irrilevante, non avendo potuto incidere sulla formazione del consenso.

Nelle repliche il ricorrente ha ribadito che “non si è mai recato presso la filiale”.

## DIRITTO

Va accolta la domanda principale del ricorrente.

La banca, infatti, avrebbe dovuto consegnare i Fogli Informativi; ciò non risulta avvenuto e, quindi, la clausola che prevede il tasso d’interesse deve considerarsi nulla ex art. 117, comma 6, T.U.b. e trova applicazione, al suo posto, il tasso stabilito dal comma 7, lett. a, del medesimo articolo.

L’obbligo di consegnare al cliente, e non solo di mettere a disposizione, i fogli informativi deriva dalla circostanza che il contratto de quo deve ritenersi oggetto di offerta fuori sede (con conseguente applicazione della sez. II, § 4, delle Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni Bancarie).

La banca ha sì contestato tale qualificazione, ma non ha negato il fatto che il processo formativo del contratto si è svolto fuori dai suoi locali. Ciò che il cliente ha ribadito nelle repliche.

Ad ogni modo, è pacifico che questi ha chiesto informazioni e, dunque, l’intermediario doveva soddisfare la richiesta, fornendo, anzitutto, il documento a ciò deputato: i fogli informativi. Che, appunto, la banca deve tenere a disposizione e, quindi, dare su richiesta del cliente (cfr. sez. II, § 1, Disposizioni citt.).

Non risulta, tuttavia, che la banca abbia dato al ricorrente i fogli informativi.

D’altro canto, anche là dove si ritenesse che la banca potesse limitarsi a tenerli a disposizione, i fogli informativi che la banca ha versati in atti con le controdeduzioni non riguardano il tipo di contratto stipulato con il ricorrente: non risulta dunque che la banca tenesse a disposizione fogli informativi relativi al prodotto offerto al cliente. Il finanziamento concluso con il ricorrente, secondo quanto emerge dal testo contrattuale, è un finanziamento fondiario “finalizzato a ricostituire liquidità personale”; i fogli informativi prodotti si riferiscono ai “mutui ipotecari prima casa a tasso variabile”.

Ad ogni modo, il contratto stipulato contiene clausole peggiorative rispetto a quelle indicate nei fogli informativi prodotti (ovviamente, verrebbe da chiosare, dato il diverso scopo del contratto stipulato rispetto al tipo oggetto dei fogli): in questi i) non è previsto un floor al tasso d'interesse; ii) per l'unico sottotipo comparabile a quello stipulato ("ipotec. Fond. Casa Euribor") è indicato uno spread pari a zero; iii) non sono indicati costi connessi alle imposte e alla perizia tecnica, iv) sono indicati costi assicurativi inferiori a quelli previsti per il ricorrente.

La clausola determinativa del tasso d'interesse, dunque, risulta comunque nulla ex art. 117, co. 6, T.U.B. e da sostituirsi, sin dalla sottoscrizione del rapporto, con la regola stabilita al comma 7, lettera a: o perché manca una pubblicità (o una pubblicità per il prodotto, che è lo stesso) e quindi per definizione stabilisce un saggio peggiore per il cliente di quello indicato in pubblicità ovvero perché peggiore di quella riportata nei fogli informativi versati in atti dalla banca.

La domanda di ristoro per gli onorari legali, neppure indicati, per la consulenza tecnica, di cui non v'è prova che siano stati sostenuti dal ricorrente, e per le spese di avvio della mediazione, non necessaria per questo procedimento, non può invece essere accolta, anche in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento (ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in accoglimento della domanda principale del ricorso, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa all'indicazione del TAN, dispone la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo previsto dalla normativa vigente e la restituzione al ricorrente di quanto finora corrisposto in eccedenza, nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI